

## **CONTROLLO**

## Le attestazioni della direzione acquisite dal revisore

di Francesco Rizzi

Nell'ambito dell'attività di **revisione** finalizzata all'espressione del **giudizio** sul bilancio, i **principi** di revisione prescrivono che il **revisore** (o il **sindaco-revisore**) **debba** chiedere apposite **attestazioni scritte** alla **direzione** oppure, ove **appropriato**, ai **responsabili** delle attività di **governance**.

Le disposizioni basilari e di riferimento in materia di attestazioni scritte sono contenute nel principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580, anche se in altri principi di revisione internazionale (più precisamente, in ben dieci principi) si trovano specifiche regole dettate per determinati "casi specifici" in cui il revisore deve farsi rilasciare apposite attestazioni scritte dalla Direzione. Proprio l'appendice 1 del predetto principio Isa Italia n. 580 elenca tutti i paragrafi degli altri principi di revisione in cui si trovano tali "casi specifici" (inerenti le attività di revisione relative alla valutazione degli errori identificati, alle parti correlate, alle frodi, ecc.).

Con specifico riferimento alle regole basilari disposte dal principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580, si evidenzia che il revisore legale (o il sindaco-revisore), al termine del proprio lavoro (e quindi nella fase di "final" e, in particolare, all'interno delle attività finali di reporting), deve richiedere apposite attestazioni scritte ai soggetti che all'interno della società assoggettata a revisione legale hanno un livello di responsabilità appropriato e una conoscenza adeguata delle tematiche affrontate dalla revisione. Tali soggetti sono identificati dai principi di revisione nella "direzione" ovvero, ove appropriato, nei "responsabili delle attività di governance".

Pertanto, nell'ordinamento italiano i soggetti cui fare riferimento e a cui chiedere il rilascio dell'attestazione saranno il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo tradizionale o monistico), il consiglio di gestione (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo dualistico) oppure ancora il direttore amministrativo o finanziario.

Per quel che concerne la funzione delle attestazioni scritte, secondo il predetto principio di revisione esse costituiscono elementi probativi necessari ma non sufficienti, nel senso che se da un lato rappresentano informazioni che devono essere necessariamente assunte dal revisore quali elementi probativi a supporto delle conclusioni raggiunte, dall'altro lato hanno un valore analogo a quello delle risposte ottenute a seguito delle indagini e pertanto non sono di per sé sufficienti ed esaustive ai fini di un adeguato riscontro sugli aspetti cui si riferiscono. Il revisore, quindi, deve acquisirle ma non può basarsi solo su di esse.



Quanto al contenuto delle attestazioni, attraverso di esse la direzione dichiara

- di aver adempiuto alle proprie responsabilità relativamente alla redazione del bilancio, rispettando il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, come stabilito anche nella lettera di incarico di revisione;
- di avere **fornito** al revisore tutte le **informazioni** pertinenti e di avergli consentito l'**accesso**, come concordato anche nella lettera di **incarico** di revisione;
- che tutte le operazioni sono state registrate e riflesse sul bilancio.

Alle superiori dichiarazioni **possono** (e, in taluni casi, **devono**) aggiungersi le **altre attestazioni** che il revisore

- può ritenere appropriato acquisire secondo il proprio giudizio professionale (ad esempio, con riferimento ad una o più asserzioni specifiche contenute nel bilancio);
- deve acquisire secondo quanto disposto dagli altri principi di revisione internazionale (diversi dall'Isa Italia n. 580) che ne ritengono appropriata l'acquisizione, come sopra chiarito.

Un *facsimile* di attestazione che utilmente mette **insieme** sia il contenuto richiesto dal **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580** che quello richiesto dagli **altri principi** di revisione internazionale, è quello allegato al **capitolo 22** del volume recentemente edito dal **CNDCEC** dal titolo "*Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*".

Oltre a questo, altri *facsimili* utilizzabili ai fini della formalizzazione delle **carte di lavoro** del revisore sono quelli **allegati** al **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580** e al **documento di ricerca n. 214** edito a marzo 2018 da **ASSIREVI**.

Le **attestazioni** devono inoltre riportare una **data** quanto più **prossima** possibile, ma **non** successiva, alla data della **relazione** di revisione sul bilancio.

## Ciò in quanto:

- il giudizio del revisore **non** può essere espresso **prima** di aver **acquisito** anche tali attestazioni, essendo quest'ultime elementi probativi **necessari** (come sopra detto);
- il revisore è **interessato** anche agli **eventi** verificatisi **fino** alla data della **relazione** di revisione che possono comportare una **rettifica** o un'**informativa** nel bilancio.

Per quanto attiene invece alla **forma** delle attestazioni, esse devono essere formalizzate come **lettere di attestazione** rilasciate dalla società assoggettata a revisione, **indirizzate** al revisore legale e **sottoscritte** dal legale rappresentante (e, in genere, anche dal **responsabile amministrativo**). Nella **prassi** comune è lo stesso revisore che **prepara** la lettera e la fornisce alla direzione, chiedendo di sottoscriverla e di inviarla nuovamente al revisore, solitamente attraverso una **modalità** che ne garantisca l'attribuzione di una data certa.



Infine, si segnala che il **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580** si occupa anche di alcuni **casi particolari**, quali:

- necessità di richiesta di un'**attestazione aggiornata** rispetto a quella rilasciata in precedenza (*cfr.* par. A16);
- presenza di **dubbi** sull'**attendibilità** di quanto attestato dalla direzione (*cfr.* par. 16, 17 e 18);
- attestazione **non fornita** nonostante la specifica richiesta (*cfr.* par. 19);
- attestazione **modificata** rispetto a quella fornita dal revisore (cfr. par. A27);
- il raro ma possibile caso dell'impossibilità di esprimere un giudizio (cfr. par. A7 e A26).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

Scopri le sedi in programmazione >